CAMERA DEI DEPUTATI N. **2101**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 ottobre 2024 (v. stampato Senato n. 1228)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 ottobre 2024

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2555681 25/01/2024 09:45:20 - Allegato Utente 3 (A03)

Accordo

tra

il Governo della Repubblica Italiana

e

il Governo della Repubblica Araba d'Egitto

sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati

(rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto (di seguito congiuntamente "le Parti" e singolarmente "Parte");

desiderosi di promuovere relazioni amichevoli tra i due Paesi;

disponibili a promuovere la cooperazione e il partenariato tra le Parti ai sensi del presente Accordo per raggiungere quanto indicato negli ambiti seguenti e a scambiare conoscenze e informazioni non riservate e disponibili al pubblico:

a) scambiare e condividere conoscenze e cooperare nel settore delle tecnologie del trasporto terrestre e delle politiche dei trasporti, dei prezzi dei servizi di trasporto merci;

b) condividere informazioni e migliori pratiche per lo sviluppo di piani di sicurezza stradale e di strategie di intervento per la sicurezza stradale, nonché per sviluppare le attività volte a ridurre la mortalità e i feriti derivanti da incidenti stradali;

c) scambiare rapporti analitici, pubblicazioni, materiale tecnico, servizi di esperti e informazioni relative alle finalità del presente Accordo;

d) condividere le migliori pratiche sulla tracciabilità dei camion e sui metodi di trasporto;

e) potenziare lo scambio di programmi e di pratiche riferite alla formazione dei conducenti secondo gli standard e internazionali;

f) promuovere e condividere le conoscenze riferite alla creazione di centri di ispezione tecnica ed ai metodi di riabilitazione dei camion al fine di mantenere l'aggiornamento con gli standard e le normative internazionali;

g) scambiare competenze sul rispetto e sull'adozione delle convenzioni internazionali nel settore dei trasporti terrestri, come l'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) stipulato a Ginevra il 1° luglio 1970 e l'Accordo relativo al Trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) stipulato a Ginevra il 30 settembre 1957;

h) condividere informazioni sulle nuove tendenze nella creazione e gestione dei piani di circolazione, delle reti logistiche e delle relative piattaforme informative;

i) scambiare competenze in materia di rafforzamento delle capacità e formazione, visite in loco, workshop e seminari.

Disponibili ad organizzare ed agevolare, secondo i reciproci interessi, il trasporto di merci tra i due Paesi mediante veicoli stradali trainati (rimorchi e semirimorchi), utilizzando servizi Ro-Ro (Roll-on/Roll-off), nonché il transito attraverso rispettivi territori per raggiungere un altro Paese

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo, le seguenti espressioni avranno il significato loro attribuito:

A) "Autorità Competenti":

1. Le Autorità delle Parti responsabili dell'attuazione del presente Accordo, che sono:

- per il Governo della Repubblica Italiana: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto: Land Transport Regulatory Authority (LTRA), Ministero dei Trasporti;

B) **"autorizzazione":** un documento rilasciato dall'Autorità competente di una Parte che conferisce il diritto di effettuare trasporti internazionali su strada nel territorio di quella Parte da parte di un vettore con sede nel territorio dell'altra Parte contraente. L'autorizzazione può essere rilasciata per "uso singolo" (andata e ritorno) oppure, se concordato da entrambe le Parti, con "validità annuale"[1];

C) **"transito":** trasporto attraverso i rispettivi territori delle Parti, con destinazione in un Paese terzo, senza carico o scarico di merci nei territori delle Parti;

D) **"autorizzazione di transito"**: un documento rilasciato dall'Autorità competente di una Parte che conferisce il diritto di effettuare trasporti internazionali su strada attraverso il territorio di quella Parte da parte di un vettore con sede nel territorio dell'altra Parte. L'autorizzazione può essere rilasciata ad "uso singolo" (andata e ritorno) oppure, se concordato da entrambe le parti, con "validità annuale";[2]

E) **"viaggio di andata e ritorno"**: il viaggio di andata dei veicoli rimorchiati dal territorio della Parte dove sono immatricolati verso uno o più luoghi nel territorio dell'altra Parte e il viaggio di ritorno verso il territorio dell'altra Parte dove sono immatricolati;

F) **"vettori"**: le società proprietarie dei veicoli rimorchiati;

G) **"veicoli rimorchiati"**: rimorchi o semirimorchi immatricolati nel territorio della Parte in cui ha sede il trasportatore.

Articolo 2
Disposizioni preliminari (Scopo)

1. Il presente Accordo costituisce un meccanismo di cooperazione tra le parti e non viola alcun accordo internazionale valido concluso da una delle parti nel settore dei trasporti terrestri.

2. I vettori di una Parte hanno il diritto di prestare servizi di trasporto di merci, con destinazione o in transito nel territorio dell'altra Parte, esclusivamente con veicoli rimorchiati, utilizzando servizi Ro-Ro. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato ad un accordo formale sottoscritto dalle imprese di autotrasporto egiziana e italiana, da inviare all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, assicurando il regolare trasporto del

[1] L'autorizzazione con validità annuale dovrebbe facilitare la creazione di un partenariato stabile tra gli operatori
[2] L'autorizzazione con validità annuale dovrebbe facilitare la creazione di un partenariato stabile tra gli operatori

rimorchio o semirimorchio nell'altro Stato;[3]

3. Il trasporto di merci tra i territori delle Parti e in transito attraverso i rispettivi territori sarà regolato dalle rispettive leggi pertinenti relative all'ingresso e alla permanenza dei veicoli rimorchiati nel territorio di ciascuna Parte.

4. L'attuazione del presente Accordo non comporterà alcuna spesa per le Parti, né comporterà alcun costo sui bilanci degli Stati.

Articolo 3
Trasporto di merci

1. Dopo o prima di un viaggio su una nave Ro-Ro, il trasporto terrestre di un veicolo rimorchiato nel territorio dell'altra Parte deve essere autorizzato dalla propria Autorità competente con una autorizzazione valida ai fini della circolazione in detto territorio. Tutte le autorizzazioni sono valide per un unico viaggio di andata e ritorno; previa intesa di entrambe le Parti possono essere rilasciate anche autorizzazioni con validità annuale.

2. Le predette autorizzazioni saranno scambiate tra le competenti Autorità delle Parti entro l'inizio dell'anno. Una volta ricevuti i nulla osta dall'altra Parte ciascuna Autorità competente assegnerà le autorizzazioni ai vettori. L'autorizzazione assegnata ad una determinata azienda non può essere trasferita ad altra azienda.

3. Le autorizzazioni e gli altri documenti richiesti ai sensi del presente Accordo dovranno essere conservati a bordo dei veicoli rimorchiati e dovranno essere esibite su richiesta delle Autorità ispettive di ciascuna Parte al fine di permettere di sbarcare i veicoli rimorchiati e di trainarli, con un trattore stradale, dai porti di sbarco alla destinazione finale e viceversa.

4. I pesi, le dimensioni e gli altri requisiti dei veicoli rimorchiati utilizzati per il trasporto stradale internazionale ai sensi del presente Accordo, compreso il carico per asse, devono essere conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti nella Parte in cui ha luogo il trasporto.

5. Le date previste di ingresso e di partenza sono specificate nell'autorizzazione da parte dell'operatore.

6. Altri documenti, oltre alla predetta autorizzazione ed alla carta di circolazione nazionale, dovranno comprovare la conformità del veicolo ai migliori standard internazionali di costruzione e sicurezza e dell'apposito controllo tecnico annuale.

7. L'autorizzazione di circolazione è necessaria anche se il veicolo rimorchiato viene trasportato su un vagone ferroviario per una parte del viaggio dopo e/o prima di un viaggio su strada.

8. Il transito attraverso i territori delle Parti sarà altresì autorizzato dalle Autorità competenti con specifica autorizzazione di transito.

[3] Tale disposizione è introdotta per garantire il regolare svolgimento del servizio.

9. Non è consentito il trasporto interno - vale a dire il trasferimento di merci da un luogo ad un altro tramite una strada di comunicazione e mediante l'uso di un veicolo o mezzo di trasporto - nel territorio dell'altra Parte mediante veicoli rimorchiati. Non è consentito il trasporto con partenza dal territorio dell'altra Parte verso un Paese terzo e viceversa.

10. Lo scambio delle autorizzazioni tra le Parti è gratuita. I trasportatori saranno soggetti ad agevolazioni per le infrastrutture utilizzate nel territorio dell'altra Parte quali strade, ponti e tunnel, in base ai servizi prestati.

11. Il numero di autorizzazioni scambiate tra le Autorità competenti sarà concordato annualmente dalle Parti nel corso della riunione della Commissione Mista di cui al successivo articolo 9 tenendo conto delle esigenze di riduzione della congestione della rete stradale, di limitazione dell'impatto ambientale e considerando anche altri motivi di interesse nazionale.

12. Una autorizzazione di destinazione è valida per un viaggio che ha origine nel territorio di una delle Parti e termina nel territorio dell'altra Parte e viceversa. Mentre si trova nel territorio dell'altra Parte, il veicolo sarà trainato da un trattore stradale immatricolato in quel Paese. Il numero di autorizzazioni di destinazione annuali scambiati dalle Parti è stabilito dalla Commissione Mista.

13. Una autorizzazione di transito è valida per il transito di un veicolo rimorchiato attraverso il territorio dell'altra Parte; il numero di autorizzazioni di transito annuali scambiate dalle Parti è concordato dalla Commissione Mista.

14. Ciascuna Parte può decidere autonomamente di limitare il numero di autorizzazioni per il trasporto di veicoli "in transito" sul proprio territorio.

15. Il trasporto di merci, l'ingresso, la circolazione e la permanenza di veicoli nel territorio dell'altra Parte possono essere soggetti a condizioni, ispezioni e precauzioni speciali, qualora necessario per ragioni di sicurezza.

16. Le autorizzazioni hanno validità annuale e hanno scadenza alla fine del primo mese dell'anno successivo alla data di rilascio.

17. Le autorizzazioni consentono l'ingresso e l'uscita esclusivamente di un veicolo rimorchiato carico. La circolazione di un veicolo rimorchiato vuoto sarà consentita sia durante il viaggio di ritorno, dopo lo scarico delle merci, sia previo rilascio di una "Autorizzazione speciale" rilasciato dall'Autorità competente dell'altra Parte, come concordato durante la riunione della Commissione Mista di cui al successivo articolo 9.

Articolo 4
Requisiti assicurativi

Le condizioni della polizza assicurativa dovranno essere conformi alle leggi vigenti nel territorio della Parte in cui avviene il trasporto.

Articolo 5
Statistiche

Le Parti individuano congiuntamente i dati statistici che dovranno essere scambiati tra le Autorità competenti.

Articolo 6
Diritto applicabile

1. Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto della legislazione egiziana e italiana, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

2. I trasportatori dei veicoli dovranno rispettare la normativa in materia di circolazione stradale e di trasporto in vigore nel territorio di ciascuna Parte.

3. In caso di violazione delle predette norme, le Parti si assisteranno reciprocamente, collaboreranno strettamente e si scambieranno informazioni in merito ai provvedimenti adottati dalle Autorità competenti in relazione a tali violazioni.

Articolo 7
Tasse doganali e pezzi di ricambio

1. Ciascuna Parte consentirà l'ingresso nel proprio territorio ai veicoli rimorchiati immatricolati nel territorio dell'altra Parte, senza restrizioni e senza pretendere il pagamento di tasse e/o dazi doganali dovuti su di essi e sulle merci in transito, a condizione che le garanzie doganali accettate siano efficaci fino alla riesportazione.

2. È consentito importare pezzi di ricambio di veicoli rimorchiati allo scopo di sostituire le parti danneggiate in caso di guasto del veicolo rimorchiato nel territorio di una delle Parti. Tali articoli saranno soggetti alle leggi, ai regolamenti e alle istruzioni vigenti in ciascun Paese.

3. All'arrivo nell'altro Paese, ai rimorchi ed i semirimorchi sarà applicata una targa temporanea, che verrà installata e disinstallata nell'area dedicata alla linea Ro-Ro, previo pagamento di una somma concordata tra le Parti.

Articolo 8
Fatture e pagamenti

1. I vettori di ciascuna Parte sono soggetti alle norme fiscali, doganali e valutarie in vigore nel territorio della Parte in cui avviene il trasporto.

2. Tutti i pagamenti relativi ai servizi di trasporto eseguiti ai sensi del presente Accordo saranno effettuati in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio del mercato del giorno della loro esecuzione.

3. I servizi di trasporto eseguiti ai sensi del presente Accordo sono soggetti ai normali pedaggi e ad eventuali costi imposti nei territori di ciascuna Parte.

4. I veicoli circolanti nel territorio dell'altro Stato sono soggetti al pagamento di una tassa di circolazione ridotta. Tutte le tasse sono applicate secondo le leggi in vigore nel territorio di ciascuna Parte e a condizione di reciprocità.

Articolo 9
Commissione Mista

1. Ai fini dell'attuazione e dell'implementazione del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione Mista composta da rappresentanti nominati dalle competenti Autorità. La Commissione Mista si riunirà tramite videoconferenza ogni volta che una delle parti lo richieda. Oltre agli altri compiti menzionati negli articoli precedenti, la Commissione Mista ha il compito di:

   a. concordare il numero di autorizzazioni da scambiare annualmente tra le Parti e determinare gli eventuali requisiti per l'esenzione dall'autorizzazione;

   b. predisporre il modulo di autorizzazione e determinare le modalità di rilascio e/o scambio delle autorizzazioni. La Commissione Mista può introdurre un sistema di autorizzazioni dematerializzate;

   c. discutere delle problematiche e delle questioni che potrebbero sorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;

   d. adottare misure adeguate per facilitare e promuovere lo sviluppo del trasporto Ro-Ro tra i due Paesi;

   e. sovrintendere su tutta l'attività di trasporto, con particolare attenzione al rispetto delle norme di sicurezza, anche adottando misure di emergenza a seguito della presentazione di un reclamo da parte di una delle Parti.

2. La Commissione Mista può inoltre proporre adeguamenti alle agevolazioni fiscali disciplinate dalle legislazioni nazionali delle Parti sulla base del principio di reciprocità.

3. Al di fuori delle riunioni ufficiali della Commissione Mista, le Autorità Competenti, in

conformità del ruolo della Commissione Mista, possono discutere e adottare adeguamenti temporanei.

Articolo 10
Risoluzione delle controversie

Eventuali controversie relative all'interpretazione e/o all'attuazione del presente Accordo saranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti.

Articolo 11
Sospensione temporanea

Ciascuna Parte potrà sospendere temporaneamente l'applicazione del presente Accordo, esclusivamente per motivi di ordine e sicurezza pubblica, dandone comunicazione all'altra Parte entro i successivi trenta giorni.

Articolo 12
Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo il ricevimento dell'ultima delle due notifiche scritte, con le quali le Parti si saranno reciprocamente comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per la sua entrata in vigore.

2. Il presente Accordo è valido per un periodo di tre anni e si rinnova automaticamente per periodi analoghi, a meno che una delle Parti non comunichi all'altra, per iscritto e attraverso i canali diplomatici, almeno tre mesi prima della data di scadenza prevista, la propria intenzione di terminarlo.

3. Il presente Accordo può essere modificato previo consenso scritto delle Parti. L'Accordo modificativo entra in vigore seguendo la stessa procedura prevista al comma 1.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Il Cairo, il 22 gennaio 2024, in due originali, ciascuno in lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo in inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

S.E. Michele Quaroni

Per il Governo della
Repubblica Araba d'Egitto

S.E. Kamel al-Wazir

2555681 25/01/2024 09:45:20 - Allegato Utente 4 (A04)

Agreement

between

the Government of the Italian Republic

and

the Government of the Arab Republic of Egypt

on International Transport of Goods by towed road vehicles (trailers and semitrailers), using Ro-Ro services

The Government of the Italian Republic and the Government of the Arab Republic of Egypt (hereinafter jointly referred to as "the Parties" and individually as a "Party");

desiring to promote friendly relations between the two Countries;

willing to promote cooperation and partnership between the Parties under this Agreement to achieve the following fields and exchange publicly available knowledge and non-confidential information:

a) exchange and share knowledge and cooperate in the area of land transportation technologies and transport policies, pricing of freight transport services;

b) share information and best practices for developing road safety plans and road safety intervention strategies, and outreach activities aimed at reducing deaths and injuries resulting from road accidents;

c) exchange analytical reports, publications, technical materials, expert services and information related to the purposes of this Agreement;

d) share best practices on trucks tracing and trucking methods;

e) enhance the exchange curricula and practices in training drivers compliant with international standards;

f) promote and share knowledge in the creation of technical inspection centers and rehabilitation methods for trucks to keep up with the international standards and regulations;

g) exchange expertise on compliance and adoption of international conventions in the field of land transport, such as the European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road Transport AETR done at Geneva on the 1st of July 1970 and the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) done at Geneva on 30 September 1957;

h) share information about the new trend in creating and managing of circulation plans, logistics networks and related information platforms;

i) exchange expertise on capacity building and training, site visits, workshops and seminars.

Willing to organize and facilitate, according to their mutual interests, the transport of goods between the two Countries by towed road vehicles (trailers and semitrailers), using Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) services, as well as transit through their respective territories to reach another Country

have agreed as follows:

Article 1
Definitions

For the purpose of the present Agreement, the following expressions shall have the meanings assigned to them:

A) **"Competent Authorities":**

1. The Authorities of the Parties responsible for the enforcement of this Agreement, which are:

- for the Government of the Italian Republic: Ministry of Infrastructure and Transport;
- for the Government of the Arab Republic of Egypt: Land Transport Regulatory Authority (LTRA), Ministry of transport;

B) **"permit"**: a document issued by the competent Authority of one Party granting the right to undertake international road transport in the territory of that Party by a carrier based in the territory of the other contracted Party. The Permit can be issued for "single use" (round trip) or, if agreed by both Parties, with "annual validity";[1]

C) **"transit"**: transport through the respective territories of the Parties, with destination to a third country, without loading or unloading of freight in the territories of the Parties;

D) **"transit permit"**: a document issued by the competent Authority of one Party granting the right to undertake international road transport through the territory of that Party by a carrier based in the territory of the other Party. The Permit can be issued for "single use" (round trip) or, if agreed by both parties, with "annual validity";[2]

E) **"round trip"**: the outward journey of towed vehicles from the territory of the Party where they are registered to one or more places in the territory of the other Party and their return journey to the territory of the other Party where they are registered;

F) **"carriers":** the companies that own the towed vehicles;

G) **"towed vehicles"**: trailers or semitrailers registered in the territory of the Party where the carrier is based.

Article 2
Preliminary provisions (Purpose)

1. This Agreement constitutes a mechanism for cooperation between the Parties, and does not contravene any applicable international Agreement concluded by one of the Parties in the field of land transport.

2. The carriers of one Party have the right to provide transport services of goods, with destination to or in transit through the territory of the other Party, only with towed vehicles, using Ro-Ro services. The issuing of the permit is subject to a formal arrangement signed by the Egyptian and Italian road haulage companies, to be sent to the authority responsible for issuing the permit, ensuring the regular transport of

1 The permit with annual validity should facilitate the creation of a stable partnership between the operators.
2 The permit with annual validity should facilitate the creation of a stable partnership between the operators.

the trailer or semi-trailer in the other State;[3]

3. Transport of goods between the territories of the Parties, and in transit through their respective territories, shall be regulated by the respective relevant laws regarding the entry and the stay of towed vehicle in the territory of each Party.

4. The implementation of this Agreement shall not entail any expenses for the Parties, nor shall it involve any costs on their State budgets.

Article 3

Transport of goods

1. After or before a trip on a Ro-Ro vessel, land transport of a towed vehicle in the territory of the other Party shall be authorized by its competent Authority with a permit valid for circulation purposes in that territory. All permits are valid for a single round trip; if agreed by both Parties, permits with annual validity can be issued as well.

2. The aforementioned permits shall be exchanged between the competent Authorities of the Parties before the beginning of the year. Once received the permits from the other Party, each competent Authority shall assign authorizations to the carriers. The authorization assigned to a specific company cannot be transferred to another company.

3. The permits and the other documents required under this Agreement shall be kept onboard the towed vehicles and shall be shown on request of the inspecting Authorities of each Party in order to be allowed to disembark the towed vehicles and tow them with a road tractor operating from the ports of disembark to the final destination and vice versa.

4. Weights, dimensions and other requirements of the towed vehicles used for international road transport under this Agreement, including axle load, shall be in compliance with the laws and regulations applicable in the Party in which the transport takes place.

5. The expected dates of entry and departure shall be specified in the permit by the operator.

6. Other documents, in addition to the aforementioned permit and to the national vehicle registration certificate, shall provide proof of compliance of the vehicle with the best international construction and safety standards and of the appropriate annual roadworthiness test.

7. The road permit is also required if the towed vehicle is carried on a rail wagon for part of the trip after and/or before a road trip.

8. Transit through the territories of the Parties shall be also authorized by the competent Authorities with a specific transit permit.

3 This provision is introduced to guarantee the regular execution of the service.

9. Domestic transport - namely transfer of goods from one place to another via a communication road and by use of a vehicle or means of transport - in the territory of the other Party by towed vehicles is not allowed. Transport starting from the territory of the other Party towards a third Country, and vice versa, is not allowed.

10. The exchange of permits between the Parties is free of any charge. The carriers shall be subject to allowances for the facilities used in the territory of the other Party such as roads, bridges and tunnels, according to the services performed.

11. The number of permits exchanged between the competent Authorities shall be yearly agreed by the Parties, during the Joint Committee meeting referred to in Article 9 below, taking into account the needs of reducing the congestion of the road network, limiting the environmental impact and considering also other reasons of national interests.

12. A destination permit is valid for a trip originating in the territory of one of the Parties terminating in the territory of the other Party and vice versa. While in the territory of the other Party, the vehicle shall be towed by a road tractor registered in that Country. The number of annual destination permits exchanged by Parties is established by the Joint Committee.

13. A transit permit is valid for transit of a towed vehicle through the territory of the other Party; the number of annual transit permits exchanged by Parties is agreed on by the Joint Committee.

14. Each Party may decide independently to limit the number of permits for transport by vehicles "in transit" through its territory.

15. Transport of goods, entry, circulation and stay of vehicles in the territory of the other Party, may be subject to special conditions, inspections and precautions, if necessary for safety and security reasons.

16. Permits are valid for one year and their validity expires at the end of the first month of the year following the date of issue.

17. Permits allow the entry and the exit of a loaded towed vehicle only. The circulation of an empty towed vehicle shall be permitted either on the return trip, after discharge of the load, or under the emission of a 'Special Permit' issued by the competent Authority of the other Party, as agreed during the Joint Committee meeting referred to in Article 9 below.

Article 4
Insurance Requirements

The insurance policy conditions shall comply with the laws in force in the territory of the Party in which the transport takes place.

Article 5
Statistics

The Parties shall jointly identify the statistical data that shall be exchanged between the

competent Authorities.

Article 6
Applicable law

1. This Agreement shall be implemented in accordance with the Egyptian and Italian legislations, as well as applicable international law and, as for the Italian Party, the obligations arising from Italy's membership of the European Union.

2. The carriers of the vehicles shall comply with the regulations regarding road traffic and transport in force in the territory of each Party.

3. In the event of any violation of the abovementioned regulations, the Parties shall assist each other, cooperate closely and exchange information with regards to the measures adopted by the competent Authorities in relation to such violations.

Article 7
Customs Fees and Spare parts

1. Each Party shall allow the entry into its territory to the towed vehicles registered in the territory of the other Party, without restrictions and without claiming payment of taxes and/or customs duties due on them and on goods in transit, provided that the accepted customs guarantees are effective until re-export

2. It is permitted to import spare parts of towed vehicles for the purpose of replacing damaged parts in the event of a towed vehicle failure in the territory of one of the Parties. These items shall be subject to the laws, regulations and instructions in force in each Country.

3. When arriving in the other Country, trailers and semi-trailers shall have a temporary license plate applied to them, which will be installed and uninstalled in the area dedicated to the Ro-Ro line, upon payment of a sum agreed upon between the Parties.

Article 8
Invoices and payments

1. The carriers of each Party are subject to taxes, customs and currency rules in force in the territory of the Party in which transport takes place.

2. All the payments related to the transportation services performed under this Agreement shall be made in freely convertible currency at the market exchange rate of the day of their execution.

3. Transportation services performed under this Agreement are subject to the normal tolls and any costs levied in the territories of each Party.

4. Vehicles circulating in the territory of the other Country shall be subject to the payment of

a reduced road tax. All taxes are applied according to the laws in force in the territory of each Party and under condition of reciprocity.

Article 9

Joint Committee

1. In order to enforce and implement this Agreement, the Parties shall establish a Joint Committee composed by the representatives appointed by the competent Authorities. The Joint Committee will convene via remote videoconference whenever requested by one Party. In addition to the other tasks mentioned in the previous articles, the Joint Committee shall be responsible for:

   a. agreeing on the number of permits to be exchanged yearly between the Parties and determining any requirements for the authorization's exemption;

   b. drafting the authorization's form and determining the procedures for issuing and/or exchanging the authorizations. The Joint Committee may introduce a system of dematerialized authorizations;

   c. discussing the problems and issues that may arise from the application of this Agreement;

   d. taking appropriate measures to facilitate and promote the development of Ro-Ro transport between the two Countries;

   e. supervising all transport activities, with a particular focus on compliance with the safety standards, also by adopting contingency measures upon the filing of a complaint by one of the Parties.

2. The Joint Committee may also propose adjustments to the tax concessions regulated by the national laws of the Parties based on the principle of reciprocity.

3. Outside the official meetings of the Joint Committee, the Competent Authorities, pursuant the role of the Joint Committee, may discuss and adopt temporary adjustments.

Article 10
Settlement of disputes

Any disputes in the interpretation and/or implementation of this Agreement shall be solved amicably through direct consultations and negotiations between the Parties.

Article 11
Temporary suspension

Each Party may temporarily suspend the application of this Agreement, only for reasons of

public order and safety, by notifying the other Party of such suspension within the following thirty days.

Article 12

Entry into force

1. This Agreement shall enter into force thirty days after the receipt of the last of the two written notifications, by which the Parties shall have communicated each other through diplomatic channels that the respective internal procedures for its entry into force have been completed.

2. This Agreement shall be valid for a period of three years and shall be automatically renewed for similar periods, unless either Party notifies the other, in writing and through diplomatic channels, at least three months before the intended date of expiration, of its intention to terminate it.

3. This Agreement can be amended through written consent of the Parties. The amending Agreement, shall enter into force following the same procedure stated in Paragraph 1.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at Cairo, on 22 January 2024 in two originals, each in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence, the text in English shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

H.E. Michele Quaroni

For the Government of the Arab Republic of Egypt

H.E. Kamel al-Wazir

7